



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Roma, 5 dicembre 2014

Circolare n. 40

**AI CIRCOLI DI GOLF
AFFILIATI ED AGGREGATI
ALLA P.G.A. ITALIANA
ALLA AITG
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

LORO SEDI

p.c. Ai Consiglieri Federali
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
LORO SEDI

OGGETTO : TESSERAMENTO 2015

Si trasmettono di seguito le istruzioni che i Circoli e le Associazioni in indirizzo dovranno seguire nel 2015 per effettuare il tesseramento dei propri soci ed iscritti.

Le richieste di tesseramento dovranno avvenire esclusivamente tramite il programma CRM light, disponibile sul sito federale nei servizi online con accesso all'area riservata, per mezzo della password già comunicata.

Ai sensi dell'art. 20.2 dello Statuto Federale, le richieste di tesseramento dovranno essere successive al rinnovo dell'affiliazione o dell'aggregazione, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2015, ed accompagnate dalla documentazione dell'avvenuto pagamento da inviare preferibilmente tramite mail all'indirizzo tesseramento@federgolf.it o, in alternativa, al fax 06 98378954.

Si conferma che l'emissione ed il rinnovo delle tessere potrà avvenire solo dopo la conferma del relativo pagamento.

Si ricorda inoltre che, in base all'art.18.1 dello Statuto Federale, i Circoli affiliati ed aggregati, nonché le Associazioni aggregate ex artt. 13, 14 e 15 dello Statuto federale, sono tenuti a tesserare tutti i propri soci ed iscritti.

Durata di validità del tesseramento

La tessera federale ha validità per l'anno solare, indipendentemente dalla data di attivazione, fatta salva la proroga concessa per il rinnovo sino al 31 marzo dell'anno successivo.

Si precisa che per svolgere l'attività sportiva agonistica (partecipazione ai Campionati ed alle Gare inserite nella [Normativa Tecnica 2015](#)), è necessario aver rinnovato il tesseramento per il 2015.

Pertanto, le tessere non rinnovate daranno diritto - sino al 31 marzo 2015 - allo svolgimento della sola attività sportiva amatoriale e ludico motoria.

A partire dal 1 aprile 2015, le tessere non rinnovate verranno disattivate; non sarà quindi più possibile svolgere alcun tipo di attività sportiva né di fruire della copertura assicurativa per gli infortuni e la R.C..

L'età minima per il tesseramento è fissata in anni 6 (nati dal 01/01/2009) in base alla normativa sanitaria in vigore.

Trasferimenti e nulla osta

Si accludono alla presente le disposizioni relative ai trasferimenti e nulla osta (**Allegato A**).

I Circoli sono responsabili dell'accertamento del rispetto delle disposizioni sopra richiamate (dimissioni o nulla osta).

Aggiornamento dati anagrafici

Si invita alla verifica e all'aggiornamento delle schede anagrafiche dei propri tesserati, con la compilazione di tutti i dati personali - ed in particolare gli indirizzi di posta elettronica - al fine di consentire l'inoltro diretto delle Newsletter che la Federazione invia periodicamente, nonché per esigenze istituzionali ed informative.

Con riferimento al servizio di invio sms per la trasmissione degli orari di partenza di campionati, gare federali e gare di Circolo, predisposto sul programma di gestione gare della Federazione, si invita al costante aggiornamento dei numeri di cellulare nella sezione "Recapiti", presente nella scheda generale dell'anagrafica dei tesserati.

Si ricorda che i dati personali (recapiti ed indirizzi) possono essere aggiornati anche dai singoli tesserati previo accesso all'area riservata tramite autenticazione con le proprie credenziali.

Tesseramento Libero

Si informa che il Consiglio Federale ha stabilito che anche nel 2015 si potrà presentare domanda di Tesseramento Libero seguendo le istruzioni riportate (**Allegato B**).

Tesseramento Professionisti

Anche i Professionisti sono tenuti a regolarizzare il proprio tesseramento annualmente ed il mancato rinnovo costituisce motivo di sospensione dall'Albo dei Professionisti (Art. 5 del Regolamento Professionisti), con conseguente inibizione dell'attività agonistica e didattica.

Si rammenta che le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate utilizzando il software CRM light, comunicando alla Federazione tramite e-mail (tesseramento@federgolf.it) o, in alternativa al fax 06-98378954, la ricevuta di pagamento.

Si ricorda che i Professionisti potranno essere tesserati tramite la P.G.A. Italiana, o anche tramite i Circoli affiliati ed aggregati, previa segnalazione del loro status.

Quote di Tesseramento

Gli importi relativi alle quote di tesseramento, comunicati con Circolare n° 39 del 5 dicembre 2014, andranno versati per intero anche per i tesserati liberi.

La Federazione provvederà ad erogare un contributo pari al 50% di quanto versato per il Tesseramento Libero.

Modalità di pagamento

Si fa presente che, nessun altro importo a nessun titolo può essere aggiunto alla tessera federale.

Si invitano pertanto i Circoli ad indicare ogni eventuale altro onere separatamente dalla quota per il tesseramento.

Tutti i pagamenti per le quote di tesseramento del 2015 dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul **conto corrente 10113 a favore della scrivente Federazione c/o Banca Nazionale del Lavoro, Sportello CONI, codice ABI 1005/CAB 03309, codice CIN U.**

IBAN IT41U0100503309000000010113.

Copia della contabile dovrà essere trasmessa all'indirizzo e-mail tesseramento@federgolf.it o al fax 06-98378954, specificando il nome o codice del Circolo, il numero di tesserati adulti, junior e di eventuali professionisti cui si riferisce il pagamento.

Si ribadisce che il versamento dovrà essere effettuato **esclusivamente** dal Circolo o dall'Associazione di appartenenza e che in nessun caso potranno essere accettati pagamenti effettuati direttamente dai tesserati.

L'attivazione delle tessere sarà tassativamente subordinata al pagamento delle stesse.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/03 "Codice sulla privacy"

Si acclude il documento relativo all'informativa sulla privacy (**Allegato C**), invitando i Circoli a far sottoscrivere lo stesso a tutti i propri tesserati.

Si ricorda che il trattamento dei dati personali da parte del titolare è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Le condizioni generali di accesso al database della Federazione sono riportate nell'**Allegato D**.

Copertura Assicurativa

La Federazione ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e la responsabilità civile (R.C.) con la Reale Mutua Assicurazioni, che subentrerà alla Carige dal 1° gennaio 2015. La polizza potrà essere consultata sul sito federale.

Si potrà altresì consultare la modulistica da compilare in caso di denuncia di sinistro (Broker Assicurativo AON S.p.A) .


Idoneità Medica

In allegato si rimette la normativa in vigore per il rilascio della certificazione medica per l'attività sportiva del gioco del Golf (**Allegato E**).

A norma dell'art. 26 dello Statuto Federale e dell'art. 7 comma 2 punto a del Regolamento Professionisti, tutti i giocatori (dilettanti e professionisti) sono tenuti a far pervenire al proprio Circolo o alla propria Associazione copia del certificato medico. I Presidenti dei Circoli e delle Associazioni sono responsabili della verifica del possesso del certificato medico da parte dell'atleta al momento del tesseramento e sono tenuti a conservarne copia provvedendo alla registrazione ed aggiornamento dello stesso nel database federale.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Manca



Allegati:

- TRASFERIMENTI - NULLA OSTA (A)
- REGOLAMENTO TESSERAMENTO LIBERO (B)
- NORMATIVA LEGGE PRIVACY - CONSENSO D.LGS N°196 DEL 2003 (C)
- INFORMATIVA ADESIONE UTENTI (D)
- NORMATIVA PER IDONEITA' MEDICA PER ATTIVITA' SPORTIVA (E - E1)

TRASFERIMENTI e NULLA OSTA

Relativamente ai trasferimenti si richiama quanto stabilito dagli art. 24 e 25 dello Statuto Federale di seguito riportati :

ART. 24 : Tesseramento dei soci di associazioni che dispongano di campi promozionali o campi pratica per il gioco del golf.

- 1) Le associazioni di cui all'art.12 dello Statuto, avendo disponibilità di impianti di golf idonei soltanto alle attività di preparazione ed avviamento al gioco, potranno tesserare come nuovi soci unicamente giocatori che non siano tesserati presso altri Circoli di cui art. 5 dello Statuto federale nei due anni precedenti, salvo che il circolo di provenienza accordi il consenso federale scritto al trasferimento.*
- 2) Tale consenso non potrà essere negato nel caso in cui il giocatore trasferisca la residenza anagrafica nel Provincia in cui sia ubicato il campo promozionale o il campo pratica, oppure nel caso di dimissioni dal Circolo di appartenenza per comprovati giusti motivi.*
- 3) Se il consenso non viene concesso, il giocatore può presentare ricorso al Consiglio Federale, che deciderà in merito definitivamente.*

ART.25: Nulla osta per il trasferimento dei giocatori ai fini del tesseramento.

- 1) fatto salvo quanto previsto dall'art.24, per ottenere il trasferimento ad altro Circolo o Associazione aggregata è sufficiente che il giocatore si sia dimesso dal Circolo o Associazione di provenienza. Nel caso in cui il giocatore rimanga socio del Circolo di provenienza, dovrà ottenere il nulla osta dal circolo stesso.*
- 2) Il nulla osta dovrà essere concesso in caso di trasferimento di residenza e sospensione di attività del circolo di appartenenza.*
- 3) Tutti i trasferimenti dei giocatori con qualifica di brevetti giovanili , nazionali e probabili nazionali dovranno essere subordinati all'approvazione delle competenti commissioni federali.*

Tesseramento Libero

Requisiti

Potranno presentare domanda di tesseramento libero :

- Tutti coloro che non risultino essere mai stati tesserati presso la F.I.G
- Tutti i tesserati liberi degli anni precedenti
- Gli ex-soci iscritti fino al 2011

1. Modalità di adesione

Gli interessati dovranno presentare la domanda, corredata dal certificato medico d'idoneità generica alla pratica sportiva e dal pagamento della quota di tesseramento, presso quei Circoli Affiliati o Associazioni aggregate che avranno aderito all'iniziativa del tesseramento libero.

2. Quote di tesseramento

Le quote di tesseramento adulti e junior dovranno essere corrisposte tramite il Circolo affiliato o l'Associazione aggregata presso il quale è stata presentata la domanda. La Federazione riconoscerà al Circolo affiliato o all'Associazione aggregata, sul totale dei Tesserati liberi a fine anno, un contributo del 50% sull'importo delle quote. Si precisa che il pagamento di ogni singola quota dovrà avvenire per l'intero importo (75 € Adulti e 20 € Junior) .

3. Gestione sportiva

La gestione delle procedure per l'acquisizione del vantaggio sarà curata dalle Sezioni Sportive Zonali competenti.

Viene ribadito che, in base al dettato dell'art. 10 del Regolamento organico in vigore ” la tessera federale consente l' accesso mediante pagamento della relativa quota giornaliera per l' utilizzo degli impianti, ai percorsi di golf di tutti i Circoli affiliati e le Associazioni previste dall' art. 12 dello Statuto FIG secondo le autonome disposizioni interne “.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13, D.lgs 196/03 "Codice sulla privacy"

Ai sensi dell'art. 13 del codice privacy, La Federazione Italiana Golf con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa di quanto segue.

I dati personali da Lei conferiti all'atto del tesseramento federale e tutte le altre informazioni a Lei riferite registrate nel corso della Sua attività sportiva presso i Circoli saranno trattati dalla Federazione – nel rispetto delle prerogative definite dal suo Statuto - per le seguenti finalità:

1. gestione dei rapporti con i tesserati;
2. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria (es. adempimenti fiscali);
3. verifica della Sua idoneità fisica all'attività sportiva e gestione amministrativa di eventuali infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa.
4. informazione istituzionale sulle attività della Federazione, nonché su iniziative congiunte con Partner del settore pubblico o privato, e su opportunità riservate ai Tesserati.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma qualora Lei non intendesse metterli a disposizione, la Federazione non potrebbe conferirle la tessera federale e permetterle di svolgere l'attività sportiva. Poiché per la finalità 3 la Federazione si troverà a raccogliere e conservare dati relativi al Suo stato di salute, Le chiederemo di esprimere un esplicito consenso.

Per quanto riguarda la finalità 4, la Federazione la perseguirà esclusivamente mediante invio di posta cartacea o elettronica. Per interrompere l'invio di e-mail di informazione sulle attività della Federazione Le sarà sufficiente cliccare l'opzione "cancellami" a piè delle e-mail.

Nello svolgimento delle sue attività, la Federazione si avvale di un'articolazione territoriale multilivello (che vede coinvolti, oltre al Suo Circolo, organi periferici quali i Comitati zonali). A ciascun livello, i Suoi dati saranno trattati dal personale amministrativo per il perseguimento delle finalità di competenza del livello stesso (gestione delle gare, erogazione di servizi, ecc.).

La Federazione ha affidato la gestione della banca dati elettronica dei tesserati (CRM) alla ALTEA S.p.A., che opera sotto il controllo della Federazione in qualità di Responsabile del trattamento.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati:

- A. per finalità di gestione sportiva delle gare e di informazione sportiva, alle società che gestiscono i software di gestione sportiva utilizzati dai Circoli;
- B. per finalità d'informazione e divulgazione sportiva, a società che svolgono attività d'informazione in ambito giornalistico o a società che erogano ai Tesserati della F.I.G. servizi della Società dell'Informazione (portali, community, ecc.);
- C. per finalità di gestione di infortuni, a imprese assicuratrici convenzionate con F.I.G.

In virtù della comunicazione dei Suoi dati alle categorie sub A) e B), informazioni aggiornate inerenti le Sue attività sportive (risultati delle gare – handicap), potranno essere diffuse dietro Suo consenso per finalità di informazione sportiva attraverso siti internet e periodici sportivi.

In qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai Suoi dati personali, di conoscenza del loro ambito di circolazione, di aggiornamento, di rettifica e di opposizione al trattamento scrivendo a La Federazione Italiana Golf Viale Tiziano n. 74, 00196 Roma.

Consenso

Preso atto delle informazioni che mi sono state rese

Acconsento

Non acconsento

al trattamento dei miei dati attinenti il mio stato di salute per fini di verifica della mia idoneità fisica all'attività sportiva, e di gestione di eventuali infortuni nello svolgimento della stessa.

Acconsento

Non acconsento

alla divulgazione dei risultati sportivi delle mie gare, ad es. mediante pubblicazione degli stessi attraverso canali stampa o web gestiti da società che svolgono attività d'informazione in ambito giornalistico o a società che erogano ai Tesserati della F.I.G. servizi della Società dell'Informazione (portali, community, ecc.) che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento

Luogo e data Firma

REGOLE DI ACCESSO AL DATABASE FEDERALE

Art .1

1.1 La Federazione Italiana Golf (di seguito "F.I.G"), con sede a Roma in Viale Tiziano n. 74, Part. I.V.A. 01380911006, in persona del Presidente *pro tempore*, Prof. Franco Chimenti, per l'espletamento delle sue attività sociali in ambito sportivo, ha costituito una banca dati (di seguito "Database F.I.G") contenenti informazioni di varia natura relative ai propri tesserati e meglio di seguito elencati (nome, cognome, sesso, data di nascita, circolo di appartenenza, eventuale disabilità in essere, codice fiscale, data e numero di tessera, categoria di socio, eventuali squalifiche e data di squalifica, eventuale data di consegna del certificato medico e natura dello stesso).

1.2 F.I.G consente all'Ente periferico quale ad es. il Comitato Regionale o il Circolo sportivo affiliato o aggregato, che forniscono servizi ai tesserati (per brevità di seguito il "Soggetto"), l'accesso, anche via internet, al Database, a fini di gestione anagrafica e sportiva dei propri tesserati o di erogazione di servizi ai Tesserati F.I.G., secondo le condizioni di seguito specificate e nel rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche.

Art .2

2.1 Il Soggetto è abilitato a utilizzare il Database F.I.G esclusivamente per le finalità di gestione anagrafica e sportiva dei propri tesserati, oppure per erogare servizi ai tesserati.

2.2 Qualora – per la gestione del rapporto associativo o sportivo coi tesserati o per l'erogazione di servizi ai tesserati - il Soggetto si avvalga di Terzi suoi fornitori, è onere del Soggetto nominare tale Terzo Responsabile ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003.

2.3 Il Soggetto si impegna a designare quali incaricati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 i propri collaboratori cui intende affidare il ruolo di Utenti del Database F.I.G.

Art . 4

4.1. L'accesso al Database F.I.G è reso possibile mediante assegnazione di credenziali di autenticazione univoche e la comunicazione delle modalità di consultazione dello stesso.

4.2. Il Soggetto comunica a F.I.G. il numero di Utenti per i quali, sulla base di necessità illustrate all'atto della richiesta, occorre attivare credenziali di autenticazione al Database F.I.G.

Art . 5

5.1. Il Soggetto non può far accedere al Database F.I.G. Terzi che non siano suoi Responsabili o Incaricati del trattamento , non può in nessun caso comunicare o cedere a terzi informazioni personali contenute nel Database F.I.G., né su supporto cartaceo né elettronico.

5.2. In ogni caso, le credenziali di autenticazione al Database F.I.G non possono essere comunicate a Terzi o a sedi del Soggetto diversa da quella indicata in richiesta.

Art . 6

6.1. F.I.G. si riserva di realizzare controlli informatici sulla pertinenza delle interrogazioni del Database alle caratteristiche qualitative (tipo di servizio) e quantitative (numero di Utenti del servizio) dichiarate dal Soggetto al momento della richiesta delle credenziali.

Art . 7

7.1 A seguito di eventuale violazione da parte del Soggetto delle presenti regole si provvederà all'inibizione dell'accesso al Database e alla conseguente interruzione del servizio.

7.2. Nei casi di violazione delle presenti regole, F.I.G può inibire l'accesso al Database da parte del Soggetto con semplice comunicazione da inviarsi per iscritto anche via email.

Art . 8

8.1. Il Database F.I.G è di titolarità esclusiva della F.I.G, che lo ha creato e che vanta su di esso i diritti del costituente della banca dati, come definiti dall'art. 102-bis della Legge 633/1941.

8.2. IL Soggetto non può riprodurre il predetto Database, né in tutto né in parte. È vietata qualsiasi forma di estrazione o di reimpiego di parti anche ridotte del Database.

Accertamenti sanitari per la pratica del gioco del golf

A) IDONEITA' GENERICA ALL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA (vedi allegato E/1)

Sono tenuti a sottoporvisi tutti coloro che non svolgono attività agonistica ovvero non appartengono alle categorie di giocatori indicati al successivo punto B.

Il certificato ha validità **un anno** e può essere rilasciato dal proprio medico curante oppure da uno specialista in medicina dello sport.

B) IDONEITA' SPECIFICA ALLA PRATICA AGONISTICO-SPORTIVA

Il certificato ha validità **due anni** e deve essere rilasciato unicamente da un medico specialista in medicina dello sport. Sono tenuti al rispetto della suddetta normativa i giocatori appartenenti alle seguenti categorie:

- Giocatori di Interesse Nazionale
- Brevetti e Brevetti Giovanili;
- Partecipanti ai Campionati Nazionali ed Internazionali organizzati dalla F.I.G.;
- Partecipanti ai Campionati Regionali organizzati dai Comitati e Delegazioni Regionali;
- Partecipanti a Gare Nazionali a 36, 54 e 72 buche con categoria scratch;
- Partecipanti ai Trofei Giovanili Federali e ai Trofei Giovanili su 36 buche;
- Partecipanti a gare, anche di circolo o di Associazioni di categoria, che prevedano 36 buche o più in un giorno.

C) PROFESSIONISTI

La materia è disciplinata dall'art. 7 della L. 23/3/81 n. 91 e dal successivo Decreto del Ministro della Sanità 13 Marzo 1995 recante 'Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti'. Pertanto tutti i professionisti sono tenuti a far pervenire la certificazione sanitaria come di seguito indicato:

- 1. Professionisti che intendano partecipare ad attività agonistica di rilevanza federale (Open internazionali, nazionali, regionali, gare di circolo, pro-am o qualunque evento inserito nel calendario federale a qualunque titolo):**

- l'esercizio dell'attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del **certificato di idoneità specifica all'attività agonistica** che deve essere rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport **con cadenza biennale**;
- obbligo della scheda sanitaria che dovrà essere redatta da un medico di fiducia del professionista, scelto tra i medici specialisti in Medicina dello Sport ed essere aggiornata **con periodicità semestrale**.
- i professionisti giocatori dovranno sottoporsi ai seguenti accertamenti clinico strumentali e funzionali (previsti nella sezione II dell'allegato 'E' del Decreto sopra citato):
controllo annuale:
 - ECG a riposo e da sforzo
 - spirometria
 - esami di laboratorio : emocromo con formula, glicemia, azotemia, VES, esame completo delle urine.

2. Professionisti che non partecipano all'attività agonistica federale:

Dovranno effettuare la visita medica generale di cui alla Sez. I dell'Allegato 'E' del citato Decreto ed ottenere un certificato di **idoneità generica con periodicità annuale** attestante lo stato di buona salute.

Anche per i suddetti professionisti vige l'obbligo della **scheda sanitaria (modello relativo ai non atleti) che va aggiornato con periodicità semestrale**.

D) ATTESTAZIONE

Si rammenta che a norma dell'art. 26 dello Statuto Federale e dell'art. 7 del Regolamento Professionisti tutti i giocatori (dilettanti e professionisti) sono tenuti a far pervenire alla propria Associazione copia del certificato medico. I Presidenti delle Associazioni di cui sopra sono tenuti a verificare il possesso del certificato medico da parte dell'atleta al momento del tesseramento e di conservarne copia.



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;

CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014;

TENUTO CONTO dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;

SENTITO il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute;

RITENUTO di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

DECRETA

Articolo 1


Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (All.1).
2. È confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (All.2).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

08 AGG. 2014

IL MINISTRO DELLA SALUTE



segue

ALL. E/1

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI
MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

MEDICI CERTIFICATORI

1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO

1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.

2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:

- a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno

superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

segue

ALL. E/1

Certificato di idoneità alla pratica di
attività sportiva di tipo non agonistico

Sig.ra/Sig.....

Nata/o a..... il.....

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me
effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati,
nonché del referto del tracciato ECG eseguito in
data....., non presenta controindicazioni in atto
alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data
del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore.